

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

N. 1922

del 21.11.2022

OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità dipendente di cui al verbale n. **11357** del **14/11/2022**, a decorrere dal **01/12/2022**.

PDTD/2022/2016

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 21.11.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell' Azienda Ospedaliera Brotzu

SI NO

Il Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

VISTA la deliberazione n. 77 del 30/01/2020, con la quale il Commissario Straordinario ha individuato tra gli atti di competenza del Direttore della S. C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane l'adozione della determinazione relativa alle cessazioni dal servizio del personale dell' Arnas/Brotzu;

PREMESSO che la dipendente di cui al verbale n. **11357** del **14/11/2022** aveva inoltrato istanza, registrata al repertorio del Protocollo aziendale in data **15/07/2022**, per essere sottoposto ad accertamenti sanitari al fine di valutare la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità ai sensi della legge n. 335/1995, Art. 2, comma 12;

ATTESO che il dipendente di cui trattasi è stato sottoposto, in data **14/11/2022**, ad accertamenti sanitari dalla Commissione Medica di Verifica di Cagliari - Ministero dell'Economia e delle Finanze", territorialmente competente;

ATTESO altresì che il Giudizio Medico – Legale ai fini della Legge 335/1995 è risultato A) "Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.L. 165/2001 e (ove ricorra il caso) a proficuo lavoro B) Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, come da verbale n. **11357** del **14/11/2022**;

VISTI il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 12.02.2004 e la circolare Inpdap n. 37/2004 che in via del tutto eccezionale ritiene valido il verbale di visita medico-collegiale con il giudizio di "inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro" rilasciato anche da altre Commissioni previste dal decreto richiamato, oltre che dalle Commissioni preposte dalle Aziende Sanitarie Locali;

VISTO l'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995 che prevede la possibilità di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso un dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro;

RITENUTO di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal **01/12/2022** del dipendente di cui al verbale n. **11357** del **14/11/2022**,

RAVVISATO che l'Azienda provvederà a corrispondere al dipendente, con separato atto, l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di disporre, con decorrenza dal **01/12/2022**, la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente di cui al verbale n. **11357** del **14/11/2022**, giudicato dalla Commissione Medica di Verifica di Cagliari - Ministero dell'Economia e delle Finanze A) "Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.L. 165/2001, e (ove ricorra il caso) a proficuo lavoro B) Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- di trasmettere all'Inps Gest. ex Inpdap la documentazione utile ai fini del conseguimento da parte dell'interessato del trattamento di quiescenza nonché della corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto;
- di provvedere con separato atto alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso così come previsto dall'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995.

S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Direttore Dott.ssa M. T. Garau

G.M.